



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000236-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI SECONDO AMPLIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA, IN LOCALITÀ CASCINA CAGNOLA, NEL COMUNE DI SALUZZO.

PROPONENTE: COSTRADE S.R.L., REGIONE PASCHERE N. 33 - 12037 SALUZZO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 08.02.2021 con prot. n. 7898, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Costrade S.r.l., con sede legale in Regione Paschere n. 33 a Saluzzo;
- con nota provinciale prot. n. 8882 dell'11.02.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall' 11 febbraio al 29 marzo 2021;
- con nota prot. n. 8884 dell'11.02.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 15163 del 10.03.2021 l'**ASL CN1**, ha comunicato che a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, non ha rilevato la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto richiesto.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 26 aprile 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i..
 2. dal punto di vista tecnico, l'intervento proposto si presenta come un ampliamento della

superficie di un'attività estrattiva già autorizzata.

La superficie individuata è di circa 17.900 m² e verrebbe interessata da 5 m di scavo (4,7 utili) per la resa di circa 68.152 m³ di materiale utile sul quinquennio a venire.

Come per l'attuale cava viene chiesto di effettuare un ritombamento completo del vuoto di scavo onde ripristinare alle quote di origine la superficie agraria e riprendere l'uso agronomico. Anche in questo caso trattasi di collocare circa un 60% di terre e rocce da scavo di provenienza esterna mista ad un 40% di MPS (recuperate da demolizioni edili).

Un simile metodo è già stato attuato su parte degli attuali lotti (cd. 1° ampliamento) con l'impiego di circa 206.000 m³ di materiali misti, che sarà completato con ulteriori 73.550 m³ circa. A questi andrebbero ad aggiungersi nell'attuale progetto (cd. 2° ampliamento) 76.023 m³ di nuovi materiali esterni, sempre misti (ca. 60% terre e rocce + 40% MPS + un 3% di terreni limosi di scarto).

3. Dal punto vista ambientale, in merito del progetto di ampliamento della superficie di un'attività estrattiva già autorizzata, non si evidenziano potenziali impatti ambientali di rilievo.

Tuttavia, come già espresso in occasione del precedente parere ARPA nella procedura di Verifica del 1° ampliamento l'impiego di materiali definiti per il 40% da Materie Prime Seconde per quanto preventivamente autorizzati non potranno essere miscelati con altro materiale, di conseguenza dovranno essere mantenute le previste zone dove collocare solo i rifiuti da recuperare.

L'autorizzazione per il recupero ambientale R10 prevede che sul rifiuto in ingresso sia svolto il test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e l'analisi per verificare il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In merito alla Certificazione sul materiale che viene classificato Materie Prime Seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, devono garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

Si ritiene che recuperare un rifiuto da attività edili affinché venga trasformato in una materia prima seconda o End of Waste, per poi essere utilizzato quale ritombamento per un recupero ambientale in una attività estrattiva su sottosuoli naturali, vada in netto contratto con i principi previsti dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014

n.116”.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. n. 15163 del 10.03.2021 dell’ASL CN1, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a) le informazioni contenute nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell’intervento proposto.
- b) L’intervento consiste in un ampliamento di superficie di un’attività estrattiva già autorizzata, alle stesse condizioni di progetto, confermando, di fatto, le soluzioni già adottate in merito alle metodologie di coltivazione del giacimento, alle tipologie dei materiali utilizzati per il riempimento dello scavo ed alle finalità degli interventi di recupero ambientale previsti sull’area.
- c) Nel corso degli anni non sono state rilevate criticità particolari legate all’attività in atto.

in data 26 aprile 2021, l’**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 27158 del 28.04.2021 e dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 26159 del 23.04.2021, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 14.01.2021 con prot. n. 1847, da parte della società Costrade S.r.l., con sede legale in Regione Paschere n. 33 a Saluzzo, in quanto l’istruttoria tecnica condotta da parte dell’Organo Tecnico ha evidenziato che l’ampliamento che avviene alle stesse condizioni di progetto, confermando le soluzioni già adottate in merito alle metodologie di coltivazione del giacimento, alle tipologie dei materiali utilizzati per il riempimento dello scavo ed alle finalità degli interventi di recupero ambientale previsti sull’area, non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d’approfondimento.

SEGNALA CHE

- Sul rifiuto in ingresso dovrà essere svolto il test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e l’analisi per verificare il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7.1) dovranno garantire la conformità all’allegato C della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell’utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

STABILISCE

- che qualora l’intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e termine dei lavori all’A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO

dott. Fabrizio FRENI

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale